



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 129 DEL 22-05-2019

REGISTRO GENERALE N. 321 DEL 22-05-2019

Oggetto: Sospensione cautelare dal servizio del dipendente avente matricola n. 60 ai sensi dell'art.55 quater comma 3 bis, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

IL CAPO AREA N. 1

PREMESSO CHE questa Amministrazione è venuta conoscenza tramite la notifica effettuata in data 30/04/2019 del Decreto di Fissazione Udienza emesso dal Tribunale di Caltagirone - Ufficio del Giudice per l'Udienza Preliminare, Proc. 1862/2016 G.G. N.R. e Proc. 486/2017 G.G. G.I.P., che il predetto Tribunale Le ha contestato l'ipotesi delittuosa di cui agli **artt. 81 cpv, 640, co 1° e 2°, n. 1 cp, poiché, in qualità di dipendente del Comune di Raddusa, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri – consistiti, dopo aver timbrato l'ingresso presso la sede centrale del Comune di Raddusa (ove la medesima non presta attività lavorativa e ove non è abilitata alla timbratura), nel recarsi successivamente, in più occasioni, prima di raggiungere la sede dell'anagrafe (sita in via F. Sollima, ove la medesima presta servizio), dapprima presso l'attività commerciale "Bar Lisi" (sita in piazza Umberto I), e successivamente presso l'attività commerciale "Pino e Rosa" sita in piazza Umberto I, inducendo in errore l'Amministrazione del Comune di Raddusa in ordine all'effettivo orario lavorativo svolto, si procurava, in danno del medesimo Comune, l'ingiusto profitto derivante dalla retribuzione illegittimamente percepita in relazione a circa 404 minuti di orario lavorativo non effettivamente svolto;**

CHE i superiori fatti sono stati accertati dai Carabinieri della Stazione di RADDUSA a seguito dei "servizi di osservazione delle registrazioni eseguite presso il Comune di Raddusa dal 10.10.2016 al 12.11.2016"

CONSIDERATO che i rapporti tra procedimento disciplinare e giudizio penale ai sensi dell'art. 55 – ter d.lgs. 165/2001 sono del tutto indipendenti nel senso che il "procedimento disciplinare avente ad oggetto condotte penalmente rilevanti del pubblico dipendente deve essere esperito e concluso nonostante sia instaurato un procedimento penale sui medesimi fatti"

VISTO l'art. 55 quater comma 1 bis il quale recita: *“Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.”*

RICHIAMATO l'art. 55 quater comma 3 bis e 3 ter del D.lgs. 165/2001 il quale dispone:

“3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.

3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.

CHE la formulazione *“falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”* contenuta nell'art. 55- quater sopra citato, per la sua ampiezza e generalità, permette di ricomprendere nel proprio ambito di applicazione un ventaglio di condotte molto ampio, tutte libere nella forma purché finalisticamente rivolte allo specifico conseguimento fittizio dell'attestazione di presenza;

CHE la Suprema Corte ha precisato che *“rientra nell'ambito dell'applicazione della norma (art. 55 quater del D.lgs. 165/2001) non solo il caso dell'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l'allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed uscite, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in servizio”* (cfr. **Cassazione Civile 14 dicembre 2016 n.25750**);

ATTESO che i fatti contestati dal sostituto Procuratore della Repubblica di Caltagirone costituiscono ipotesi di responsabilità disciplinare, che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 55 quater del D.lgs. 165/2001 *“falsa attestazione della presenza in servizio di un pubblico dipendente”*

CONSIDERATO che la misura cautelare *inaudita altera parte* ossia la “sospensione cautelare senza stipendio” e senza “obbligo di preventiva audizione dell'interessato” è disposta esclusivamente nell'ipotesi che sussista almeno uno dei tre presupposti alternativi previsti (comma 3 bis): l'accertamento “in

flagranza” o “*con strumenti di sorveglianza*” o “*di registrazione degli accessi delle presenze*”; ricorrendo una delle tra ipotesi, l’amministrazione ad avviso del legislatore non deve perdere tempo ad istruire il procedimento visto l’obbligo di poter utilizzare le prove (informatiche) acquisite attraverso i sistemi di timbratura o strumenti di sorveglianza quali principalmente videocamere;

RILEVATO che nel caso di specie, la “*falsa attestazione in servizio da parte del predetto dipendente*” è stata accertata dai Carabinieri della Stazione di Raddusa mediante “strumenti di registrazione eseguita dal 10.10.2016 al 12.11.2016” e che, pertanto, ricorrendo nel caso di specie l’ipotesi normativa prevista nel citato art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. questa Amministrazione ha l’obbligo di procedere alla “sospensione cautelare senza stipendio”, senza alcun obbligo di preventiva audizione della dipendente avente matricola n. 60 e alla contestuale “*contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazione del predetto dipendente dinanzi all’ufficio di cui all’articolo 55 – bis comma 4*”;

CHE per i procedimenti aventi ad oggetto fatti punibili con sanzioni superiori al richiamo verbale, il novellato art.55 *bis comma 4*, del D.lgs. 165/2001 ha previsto la competenza in capo all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO L’OO.EE.LL. vigente in Sicilia;

VISTO il CCNL vigente 2018;

VISTO il regolamento sui procedimenti disciplinari approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.21/2015;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che si intendono integralmente richiamate;

DI DISPORRE con decorrenza dal 23/05/2019, la sospensione cautelare senza stipendio del dipendente avente matricola n. 60 con inquadramento nella Cat. B e posizione economica B1 e qualifica di Esecutore, salvo il diritto all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del D.lgs. 165/2001 ed in applicazione dei principi costituzionali “*buon andamento*” ed “*imparzialità della pubblica amministrazione*” per essere il predetto dipendente, risultato assente dal servizio, senza una valida giustificazione nei giorni menzionati nel citato Decreto fissazione di Udienza proc. n.1862/2016 R.G. N.R. N. 486/2017 R.G. G.I.P.;

Di trasmettere il presente atto all’UPD ed ai competenti Uffici per le conseguenziali procedure e attività di verifica e rettifica contabile/stipendiale, nonché al dipendente interessato.



Il Capo Area
Giuseppe Cunsolo